Condizioni generali per la somministrazione del gas naturale

Le presenti Condizioni Generali regolano il contratto di fornitura del gas naturale tra Metan Alpi Sestriere S.p.A. (nel seguito "Fornitore") ed il Cliente e sono redatte in base alla Delibera dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas n. 229/01 e successive modifiche ed integrazioni. Le presenti Condizioni Generali, il Contratto di somministrazione e gli eventuali allegati forniti all'atto della sottoscrizione costituiscono il Contratto per la fornitura del servizio.

Art. 1 – Definizioni

Ai fini del presente contratto valgono le definizioni contenute nell'art. 2 del D. Lgs. del 23/05/2000, N. 164 (nel seguito "Decreto") e nella Delibera dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas n. 229/01 (nel seguito Delibera n. 229/01) e successive modifiche ed integrazioni. Valgono inoltre le seguenti definizioni:

- **Società di Vendita** o **Venditore**: l'azienda che vende gas naturale ai Clienti, autorizzata dal Ministero dello Sviluppo Economico. Per il presente contratto essa è costituita dal Fornitore.
- **Impresa** (o Società) **di Distribuzione**: azienda che opera il servizio di distribuzione del gas, attraverso reti di gasdotti locali.
- **Cliente**: parte contraente beneficiaria della fornitura di gas naturale.
- **Condotte di distribuzione**: insieme di tubazioni, curve e raccordi ed accessori uniti tra loro per la distribuzione del gas al Cliente.
- **Contatore** o **Misuratore**: strumento di misurazione dei volumi di gas, munito di totalizzatore numerico, installato dall'impresa di Distribuzione presso il Cliente.
- **Punto di riconsegna**: è il punto in cui il Fornitore rende disponibile il gas al Cliente ed identifica il confine tra l'impianto di proprietà dell'Impresa di Distribuzione e l'impianto interno di proprietà del Cliente.
- **Impianto interno**: si intende il complesso delle tubazioni ed accessori che distribuiscono il gas dal punto di riconsegna agli apparecchi di utilizzazione. L'alloggiamento del contatore fa parte integrante dell'impianto interno del Cliente. La custodia e la manutenzione dell'impianto interno e degli apparecchi di utilizzazione sono di esclusiva competenza e responsabilità del Cliente.

Art. 2 – Oggetto del contratto

Il presente contratto ha per oggetto la fornitura di gas naturale al punto di riconsegna indicato al Punto 2 del Contratto di somministrazione.

Art. 3 – Durata del contratto

Il presente contratto decorrerà dalla data di attivazione della fornitura che è subordinato alla possibilità di accesso, per il Fornitore, alla rete di distribuzione locale. Nel caso di passaggio da una precedente società di vendita a Metan Alpi Sestriere S.p.A. che non implica la disattivazione della fornitura, la fornitura avverrà con decorrenza dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della sottoscrizione del contratto, o altra data successiva concordata tra le Parti. Il contratto si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno, salvo disdetta da comunicarsi secondo quanto previsto al successivo art. 21 delle presenti Condizioni Generali. Con il presente contratto, il Cliente si impegna a prelevare, dalla data di decorrenza indicata, il fabbisogno di gas naturale esclusivamente dal Fornitore.

Art. 4 – Caratteristiche del gas

Il gas somministrato, reso disponibile dal Distributore al Cliente presso il punto di riconsegna, avrà le stesse caratteristiche chimiche e merceologiche di quello consegnato al punto o ai punti di consegna dell'impianto di distribuzione. Le Parti danno atto che il calcolo del contenuto energetico del gas messo a disposizione del Cliente sarà quello determinato dal Distributore ai sensi della Delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas n. 237/00 e s.m.i. Qualora tali delibere cessino di avere efficacia, le Parti assumeranno come valore del contenuto energetico quello applicato dal Distributore per la conversione delle tariffe di distribuzione.

Art. 5 – Uso del gas

Alla data del presente Contratto, ai fini fiscali e contrattuali, il Cliente dichiara sotto la propria responsabilità, che il gas sarà utilizzato direttamente nei propri impianti per l'uso specificato al Punto 3 del Contratto di somministrazione e si impegna a comunicare ogni variazione che dovesse intervenire nell'uso stesso. La variazione avrà efficacia contrattuale dalla data di ricezione della comunicazione da parte del Venditore.

Art. 6 – Modalità di consegna del gas

Il gas verrà consegnato al punto indicato nel contratto (Punto 2 del Contratto di somministrazione) ai valori di pressione stabiliti dal Distributore. Qualora il gas reso disponibile dal Distributore al Cliente presso il punto di riconsegna risulti non conforme alle specifiche di pressione, il Cliente ne darà tempestiva comunicazione al Fornitore, il quale si farà carico di attivare le necessarie verifiche nei confronti del Distributore. Eventuali interruzioni o diminuzioni di fornitura conseguenti ad operazioni di manutenzione, ispezione o potenziamento svolte dal Distributore e/o dal Trasportatore sulla rete di gasdotti non saranno motivo di risoluzione del Contratto, né comporteranno obblighi di risarcimento del danno a carico del Fornitore.

Nel caso di interruzioni programmate, il Fornitore darà al Cliente lo stesso preavviso che riceve dal Distributore e/o dal Trasportatore. Fatto salvo quanto sopra previsto, il Fornitore si attiverà per contenere i disagi in accordo con il Cliente. La comunicazione delle interruzioni programmate si intenderà validamente eseguita anche mediante l'esposizioni di appositi avvisi.

Art. 7 – Gruppo di misura

Il gruppo di misura è l'insieme degli strumenti necessari alla misurazione del gas. Esso è costituito da un totalizzatore numerico (ed un eventuale strumento di conversione dei volumi), installato dall'impresa di Distribuzione presso il Cliente. È responsabilità del Cliente provvedere alla cura e protezione del contatore; pertanto il Cliente risponde degli eventuali danni arrecati al contatore derivanti dall'incuria o dalle intemperie.

Art. 8 – Lettura del gruppo di misura

Il Fornitore effettua le letture del gruppo di misura secondo le modalità stabilite dall'art. 3 della Delibera n. 229/01. Il Venditore è tenuto ad inviare presso il cliente un operatore con l'incarico di eseguire la lettura del gruppo di misura:

- almeno una volta l'anno, per i clienti con consumi fino a 500 mc/anno;
- almeno una volta ogni sei mesi, per i clienti con consumi superiori a 500 mc/anno e fino a 5000 mc/anno;
- almeno una volta al mese, per i clienti con consumi superiori a 5000 mc/anno ad esclusione dei mesi in cui i consumi storici sono inferiori del 90% ai consumi medi mensili.

In presenza di un gruppo di misura accessibile, ogniqualvolta sia inviato presso il Cliente un operatore con l'incarico di eseguire la lettura del gruppo di misura, l'esito deve essere una lettura effettiva.
L'autolettura è valida ai fini della fatturazione, salvo il caso di non verosimiglianza statistica del dato comunicato dal Cliente rispetto ai consumi storici del Cliente stesso. L'autolettura, se comunicata al Fornitore nel periodo indicato in bolletta, è valida ai fini della fatturazione a conguaglio. Il Fornitore comunica l'eventuale non validità dell'autolettura del Cliente.
Per i nuovi Clienti, il Fornitore, trascorsi tre mesi dalla data di stipula del contratto, potrà inviare i propri operatori con l'incarico di eseguire la lettura del gruppo di misura, oppure inviare una comunicazione invitando il nuovo Cliente ad utilizzare l'autolettura.

Art. 9 – Mancata lettura dal gruppo di misura

In caso di mancata lettura del gruppo di misura (entro i limiti di cui sopra), il Cliente sarà informato nella prima fatturazione utile delle cause che hanno impedito la lettura. Il Cliente si impegna a garantire l'accesso al Fornitore per la rilevazione dei consumi ed a comunicargli la lettura del misuratore all'inizio della fornitura. Il Fornitore si riserva il diritto di sospendere la somministrazione del gas qualora venisse impedito l'accesso agli incaricati del Fornitore per la lettura del misuratore. In ogni caso il Cliente non potrà pretendere il risarcimento dei danni derivanti dalla sospensione dell'erogazione.

Art. 10 – Condizioni economiche di fornitura

Il prezzo di fornitura del gas è determinato in base ai criteri stabiliti dalla Delibera n. 138/03 dell'Autorità e successive modifiche ed integrazioni. Il prezzo sarà adeguato con le modalità ed i tempi stabiliti dalla delibera citata; qualora venisse a cessare ogni deliberazione in merito all'adeguamento, le Parti convengono che si riterrà valida l'ultima deliberazione assunta dall'Autorità, restando a carico del Fornitore la raccolta dei valori aggiornati dei parametri energetici.
Il Fornitore si riserva la facoltà di variare le condizioni economiche di fornitura applicate ai clienti non domestici, secondo quanto previsto dalla delibera n. 134/06 dell'Autorità. Tale facoltà potrà anche essere estesa ai clienti domestici qualora l'Autorità dovesse adottare analoghi provvedimenti.
Il Cliente prende atto che il Fornitore dovrà comunicare le eventuali modifiche delle condizioni economiche relative alla fornitura di gas con tempestività. Tali variazioni saranno comunicate tramite il documento di fatturazione.
Sconto WEB Bolletta: I clienti che scelgono la ricezione della fattura in formato elettronico, con pagamento della stessa mediante domiciliazione bancaria (SDD), hanno diritto a uno sconto quantificato dall'Autorità e applicato in via semestrale.

Art. 11 – Periodicità di fatturazione

La periodicità di fatturazione è stabilita dal Fornitore tenendo conto dei consumi attribuibili al Cliente, secondo le modalità stabilite dall'art. 5 della Delibera n. 229/01. La periodicità di fatturazione viene stabilita dal Venditore tenendo conto dei consumi annui attribuibili al cliente:

i) clienti con consumi fino a 500 mc/anno: la periodicità di fatturazione è almeno quadrimestrale e devono ricevere ogni anno almeno una bolletta di conguaglio;

ii) clienti con consumi superiori a 500 mc/anno e fino a 5000 mc/anno: la periodicità di fatturazione è almeno trimestrale e devono ricevere ogni sei mesi almeno una bolletta di conguaglio;

iii) clienti con consumi superiori a 5000 mc/anno: la periodicità di fatturazione è almeno mensile ad esclusione dei mesi in cui i consumi storici sono inferiori del 90% ai consumi medi mensili.

Art. 12 – Modalità di calcolo dei consumi

Le bollette sono emesse sulla base dei consumi rilevati a cura del Fornitore ovvero comunicati dal Cliente (a seguito di autolettura), ripartendo giornalmente il consumo rilevato in base al profilo di prelievo di cui al Punto 3 del Contratto di somministrazione. Fra una lettura o autolettura e quella successiva, la fatturazione può avvenire con consumi presunti, stimati dal Fornitore sulla base dei consumi storici dl Cliente.
Per i nuovi Clienti, la prima fatturazione si effettua sulla base dei consumi che il Fornitore ritiene possano essere attribuiti al Cliente in relazione a quanto dichiarato in ordine all'uso del gas, al numero ed al tipo di apparecchiature alimentate a gas. In presenza di errori nella fatturazione a danno del Cliente, l'accredito della somma non dovuta viene effettuato nei tempi fissati dalle norme vigenti.
Il Cliente non potrà manomettere il misuratore né asportare i piombi o i sigilli apposti dal distributore.

Art. 13 – Tempi e modalità di pagamento della bolletta

Il termine di scadenza per il pagamento della bolletta non può essere inferiore a 20 giorni dalla data di emissione della bolletta stessa (art. 7.1 della Delibera n. 229/01). Il Cliente è tenuto al pagamento delle bollette entro la data di scadenza di pagamento indicata. Eventuali ritardi nella comunicazione dell'avvenuto pagamento al Fornitore da parte del soggetto autorizzato alla riscossione non possono essere imputati al Cliente. Eventuali reclami o contestazioni non danno diritto al Cliente di differire o sospendere i pagamenti. Il Fornitore offre ai propri Clienti il pagamento gratuito delle bollette presso gli sportelli dei propri uffici.

Art. 14 – Rateizzazione del pagamento dei corrispettivi per la vendita di gas

Il Cliente è tenuto al pagamento dell'intero corrispettivo indicato in bolletta. In deroga a tale previsione, il Cliente può pagare i corrispettivi dovuti per la fornitura di gas attraverso rate successive nei casi previsti dall'art. 10 della Delibera n. 229/01, salvo successive modifiche e integrazioni. La rateizzazione non è offerta per importi inferiori a 50 euro. Il Fornitore, nei documenti di fatturazione, informa il Cliente della possibilità di rateizzare le bollette, che viene offerta nei seguenti casi:

- per i clienti con consumi fino a 5000 mc/anno, qualora la bolletta di conguaglio sia superiore al doppio dell'addebito più elevato fatturato nelle bollette stimate o in acconto ricevute successivamente alla precedente bolletta di conguaglio;
- per tutti i clienti ai quali, a seguito di malfunzionamento del gruppo di misura per causa non imputabile al cliente, venga richiesto il pagamento di corrispettivi per consumi non registrati dal gruppo di misura;
- per i clienti con un gruppo di misura accessibile a cui, a causa di una o più mancate letture, sia richiesto il pagamento di un conguaglio.

Salvo diverso accordo tra le Parti, il corrispettivo dovuto è suddiviso in un numero di rate di ammontare costante pari almeno al numero di bollette in acconto o stimate ricevute successivamente alla precedente bolletta di conguaglio e comunque non inferiore a due. Le somme relative ai pagamenti rateali sono maggiorate degli interessi pari al tasso ufficiale di riferimento.

Art. 15 – Interessi di mora in caso di ritardato o mancato pagamento

Qualora il Cliente non rispetti i termini indicati per il pagamento delle bollette, il Fornitore, decorsi tali termini, richiederà al Cliente, nella prima fatturazione utile, oltre al corrispettivo dovuto, la corresponsione degli interessi di mora calcolati, ai sensi dell'art. 8.1 della Delibera n. 229/01, su base annua a pari al tasso ufficiale di riferimento (così come definito dall'art. 2 del D. Lgs. 213/98) aumentato di 3,5 punti percentuali. Il Cliente buon pagatore è tenuto al pagamento del solo interesse legale per i primi dieci giorni di ritardo. Il Fornitore potrà richiedere al Cliente le spese sostenute per l'invio di eventuali solleciti di pagamento.

Art. 16 – Diritti e tributi

Tutti gli importi dovuti in relazione al presente Contratto sono da considerarsi al netto di qualsiasi diritto o tributo presente e futuro che il Fornitore fosse tenuto direttamente o indirettamente a pagare.
Il Cliente riconosce al Fornitore il diritto di rivalersi per tutti i diritti e tributi di cui sopra nonché di eventuali sanzioni, indennità ed interessi applicati dall'Amministrazione Finanziaria al Fornitore a seguito di istanze, dichiarazioni o comportamenti del Cliente che determinino una mancata o minore tassazione del gas.
Il Fornitore, quale soggetto obbligato al pagamento delle imposte sul gas metano deve assoggettare il consumo di cui al presente Contratto alle aliquote di imposta stabilite dalle norme fiscali in vigore. Il Cliente, pertanto, si obbliga a fornire al Fornitore stesso, nei tempi prescritti, tutti i necessari elementi assumendosi la responsabilità dell'esattezza dei medesimi e dei relativi eventuali futuri aggiornamenti.

Art. 17 – Impianto interno e ispezioni

Il Cliente dichiara sotto la propria responsabilità che l'impianto a valle del contatore è stato costruito ed è e sarà mantenuto secondo le norme di legge vigenti in materia di sicurezza. Il Cliente prende atto che, ai sensi del comma 5 dell'art. 16 del Decreto, il Distributore può negare o sospendere la fornitura nel caso gli impianti interni non siano costruiti e mantenuti in stato di sicuro funzionamento nei riguardi della pubblica incolumità ed esonera espressamente il Fornitore da ogni responsabilità al riguardo. Il Cliente si impegna inoltre a consegnare al Distributore i documenti che, a norma di Legge, lo stesso richiederà in relazione a quanta sopra ed anche a comunicare sia al Fornitore che al Distributore eventuali modifiche che dovesse apportare all'impianto interno.

Art. 18 – Modalità e tempi di sospensione della fornitura

Il Fornitore, in caso di mora del Cliente, invia a quest'ultimo una comunicazione a mezzo raccomandata semplice indicante il termine ultimo entro cui il Cliente deve provvedere al pagamento della bolletta insoluta, le modalità di comunicazione dell'avvenuto pagamento al Fornitore, i tempi entro i quali, in costanza di mora, la fornitura di gas può essere sospesa, nonché i costi delle eventuali operazioni di sospensione e riattivazione della fornitura. Detta comunicazione ha valore di costituzione in mora. La fornitura non potrà essere sospesa nei seguenti casi:

- In assenza della comunicazione scritta di cui al precedente comma;
- in caso di mancato versamento di importi in misura uguale o inferiore all'ammontare del deposito cauzionale;
- durante i giorni indicati come festivi sul calendario comune, durante i giorni di venerdì e sabato ed i giorni che precedono i giorni festivi.

La fornitura potrà essere comunque sospesa, anche senza preavviso, in caso di accertata appropriazione fraudolenta del bene, di manomissione e rottura dei sigilli dei gruppi di misura ovvero di utilizzo degli impianti in modo non conforme al presente Contratto.
Ai sensi dell'art. 19, co. 1, lett. h), del Testo Unico Morosità Gas (TIMG), il Cliente finale moroso è obbligato a consentire l'accesso ai locali in cui si trova il contatore al personale dell'Impresa di Distribuzione, al fine di consentire la disalimentazione del punto di riconsegna.

Art. 19 – Forme di garanzia

Il Fornitore può richiedere al Cliente, all'atto della stipulazione del Contratto di somministrazione, il versamento di un deposito cauzionale o la prestazione di equivalente garanzia, entro i limiti disposti dall'art. 13 della Delibera n. 229/01. Il Fornitore considera forme di garanzia equivalente anche la domiciliazione bancaria o postale delle fatture relative alla fornitura di gas.
In caso di cessazione del Contratto, il Fornitore restituirà il deposito cauzionale entro 30 giorni, maggiorato degli interessi legali.
In caso di mora del Cliente per importi pari o inferiori al deposito cauzionale, il Fornitore può trattenere la somma versata e fatturare nuovamente l'ammontare corrispondente al deposito cauzionale nella bolletta successiva. All'atto di cessazione del Contratto, il Cliente non è tenuto a presentare la ricevuta di versamento del deposito cauzionale.

Art. 20 – Modalità e procedure di reclamo

Il Fornitore rende disponibile al Cliente un modulo prestampato recante modalità e procedure da seguire per l'inoltro del reclamo. Il modulo è consegnato dal Fornitore al Cliente all'atto della stipulazione del Contratto di somministrazione e ogniqualvolta il Cliente ne faccia richiesta. Il Cliente può inoltrare il reclamo anche con ogni altro mezzo utile alla comunicazione con il Fornitore, che consenta di accertare la data del ricezione.

Art. 21 – Recesso

È facoltà del Cliente concludere anticipatamente il Contratto mediante lettera raccomandata che dovrà pervenire al Fornitore con un preavviso di

almeno 30 giorni rispetto alla data dalla quale si chiede abbia effetto il recesso. Alla data di validità del recesso, il Fornitore chiederà al Distributore la cessazione della somministrazione.
È responsabilità del Cliente comunicare al Distributore la stipula di un eventuale altro Contratto di somministrazione. Il Fornitore non si assume alcuna responsabilità in merito alla fornitura del gas successivamente alla data di validità del recesso. Fino al perfezionamento del recesso, il Fornitore proseguirà la fornitura alle condizioni stabilite dal presente Contratto.
Il Fornitore potrà recedere dal presente Contratto nei seguenti casi:

1. revoca o non concessione da parte del Ministero dello Sviluppo Economico dell'autorizzazione alla vendita;
2. revoca o non concessione dell'accesso alla rete di distribuzione locale;
3. messa in mora del Cliente con le modalità di cui alla delibera n. 229/01 dell'Autorità e di cui all'art. 18 del presente Contratto;
4. violazione da parte del Cliente delle norme di sicurezza in vigore o che dovessero essere emanate dalle Autorità competenti;
5. uso del gas diverso da quello indicato nel Contratto di somministrazione.

Il recesso sarà comunicato al Cliente e al Distributore con le stesse modalità in vigore per il recesso del Cliente.

Art. 22 – Clausola risolutiva espressa

Ai sensi dell'art. 1456 c.c. il presente Contratto si intenderà risolto su semplice dichiarazione da parte del Fornitore nei seguenti casi:

i) manomissione delle apparecchiature di misura del gas o sottrazione di gas non misurato di cui al precedente art. 7;
ii) violazione degli obblighi di cui al precedente art. 5 per usi del gas diversi da quelli pattuiti, qualora entro un mese dalla notifica con raccomandata a.r. inviata dal Fornitore, il Cliente non abbia provveduto a formalizzare la variazione d'uso;
iii) mancato pagamento di due fatture anche non consecutive.

Art. 23 – Risoluzione del Contratto

Il Contratto si intenderà risolto di pieno diritto nel caso venissero revocati al Distributore e/o al Trasportatore le servitù, le concessioni o i permessi necessari per la posa delle tubazioni e l'esercizio delle infrastrutture di trasporto del gas, ovvero se il metanodotto dovesse essere rimosso dal luogo originario, in tutto o in parte, sia esso su terreno pubblico o privato. Il Fornitore comunicherà tempestivamente al Cliente la notizia pervenuta dal Distributore e/o dal Trasportatore del verificarsi di tale evenienza. La risoluzione del Contratto avverrà in coerenza con i fatti cogenti di cui sopra.

Art. 24 – Cessione del Contratto

Il Contratto potrà essere ceduto da ciascuna delle Parti a Terzi solo previo consenso scritto dell'altra parte. Il consenso potrà essere negato solo per motivate circostanze relative alla capacita tecnica o economica del cessionario. La cessione da parte del Fornitore potrà avvenire solo a Soggetti che abbiano i requisiti previsti dalla legge per essere parti di contratti "bilaterali" come definiti dal Decreto.
In deroga a quanto previsto al primo comma, le Parti concordano che nel caso di scissioni, scorpori, trasferimenti o cessioni di rami di azienda o altre simili operazioni relative al Fornitore, ivi compresa l'assunzione delle attività di vendita di gas naturale già facenti capo al Fornitore da parte di una o più società, il Fornitore si obbliga a cedere alla società o alle società che effettueranno l'attività di vendita, e risultanti da tali operazioni, in tutto o in parte il presente Contratto.
Ferma restando la disciplina prevista dall'art. 2558 c.c. per il caso di cessione dell'azienda o di un ramo di essa, le Parti convengono che, salvo esplicita dichiarazione scritta di liberazione da parte del Fornitore, il Cliente resterà obbligato in via principale con il cessionario dell'azienda per tutto quanto previsto dal presente Contratto. In ogni caso la cessione non comporterà variazioni dei termini contrattuali.

Art. 25 – Assicurazione dei clienti finali civili

Il Comitato Italiano Gas (nel seguito "CIG") ha stipulato con l'Aurora Assicurazioni S.p.A., a garanzia per tutti gli utenti finali civili del gas, un contratto di assicurazione per gli incendi, la responsabilità civile e gli infortuni, anche subiti dai familiari conviventi e dai dipendenti, derivanti dall'uso del gas loro fornito tramite un impianto di distribuzione, a valle del punto di consegna. Per le informazioni in merito al contratto di assicurazione è attivo tutti i giorni lavorativi dalle ore 10,00 alle 12,00 e dalle ore 14,00 alle 17,00 il numero verde 800 92 92 86. Il servizio è messo a disposizione dal CIG. Le informazioni possono essere richieste anche a mezzo di posta elettronica all'indirizzo assigas@cig.it o fax al numero 02.52037621. In caso di sinistro dovrà essere compilato il modulo di denuncia scaricabile dal sito www.metanalpi.com alla sezione Gas/Gas Family/Sicurezza/Assicurazione CIG. Il modulo dovrà essere inviato, secondo le modalità specificate, all'indirizzo riportato nel modulo stesso.

Art. 26 – Informativa ai sensi dell'art. 6 della delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas n. 157/07

Per favorire la concorrenza, la recente disciplina sulla liberalizzazione dei mercati dell'energia prevede che alcuni dati del Cliente debbano essere comunicati, a seguito di esplicita richiesta, a venditori di gas naturale che operano sul mercato libero, a partire dal 1° ottobre 2008 e non oltre il 31 dicembre 2010. I dati sono i seguenti: cognome e nome, indirizzo civico del punto di fornitura, tipo di misuratore installato, codice della cabina REMI di riferimento e fattore di correzione dei volumi, consumo totale annuo espresso in metri cubi di gas naturale, calibro del misuratore di gas naturale. Questi dati possono essere utilizzati da venditori di gas naturale che operano sul mercato libero per formulare al Cliente, in formato esclusivamente cartaceo, proposte commerciali sulla fornitura di energia elettrica e/o gas naturale (non è consentito usarli per contatti telefonici o telematici, né per promozioni legate ad altri scopi o per comunicazioni a terzi). Qualora il Cliente intenda esercitare i propri diritti rispetto al trattamento dei dati personali e, in particolare, chiedere al distributore di non comunicare i propri dati ad uno o più venditori operanti sul mercato libero, o contestare un trattamento illecito o non corretto, può inviare alla società di distribuzione i moduli predisposti per la negazione del consenso alla comunicazione dei dati oppure il modulo per l'inoltro del reclamo, entrambi allegati alle presenti Condizioni Generali.

Art. 27 – Comunicazioni e domicili

Tutte le comunicazioni inerenti e conseguenti il presente Contratto dovranno essere indirizzate, a pena di nullità, al domicilio delle Parti. Metan Alpi Sestriere S.p.A. elegge il proprio domicilio presso la sede legale, in Via Bardonecchia 5 -10139 Torino. Il Cliente elegge il proprio domicilio nel luogo di recapito della fattura, così come indicato al Punto 4 del Contratto di somministrazione.

Art. 28 – Foro competente

Le Parti convengono che qualsiasi controversia in ordine alla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione o risoluzione del presente Contratto sarà di competenza esclusiva del Foro di Torino.

Art. 29 – Disposizioni generali

Per quanto non contemplato nelle suddette Condizioni Generali, il Cliente dichiara di conoscere e di accettare in modo incondizionato le condizioni contrattuali di riferimento previste dall'Autorità, costituenti parte integrante del presente Contratto.